

**§ 61****DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463 1)**

**Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica 1999**

**Capo I**

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione**

**1. (Trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale)**

(1)2)

(2) I beni trasferiti alle Province autonome di Trento e di Bolzano per effetto della disposizione di cui al comma 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la Provincia interessata entro il 31 dicembre 1999.

(3) Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, terzo comma, e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, si applicano anche ai beni trasferiti per effetto del presente articolo. Per quanto concerne l'accertamento dello stato di fatto e di diritto dei beni oggetto di trasferimento ai sensi del predetto articolo 7, si fa riferimento alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

(4) Resta fermo quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

**Capo II**

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di utilizzazione delle acque pubbliche e di opere idrauliche**

2.-3. 3)

**4. (Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega delle Province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria)**

(1)4)

(2) Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le Province succedono alla Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.

(3) Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna Provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5.-8. 3)

**Capo III**

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di produzione e distribuzione di energia**

9.-19. 5)

**Capo IV****Abrogazioni****20. (Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017)**

(1) Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 12;

- b) l'articolo 15;
  - c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
  - d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.
- (2) Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati.
- (3) L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, è abrogato.

---

**Capo V****Disposizioni finali****21. (Disposizioni in materia di rimborso alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale statale)**

(1) Sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con effetto dal 1° gennaio 2000, le sezioni «Demanio idrico» degli uffici del Genio civile aventi sede nel territorio delle province medesime.

(2) Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 presso le predette sezioni, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, è trasferito alle Province con effetto dalla medesima data e con onere a carico delle Province stesse. Con effetto dalla data del 1° gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa provinciale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale delle Province, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.

(3) Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa provinciale, le sezioni di cui al comma 1 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza delle Province, ivi comprese quelle ad esse delegate.

(4) Le somme spettanti annualmente alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonché ai sensi dell'articolo 1/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono così determinate:

a) per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento degli uffici nonché alla manutenzione delle opere idrauliche, in misura pari alla media annua delle corrispondenti spese sostenute dallo Stato nel territorio delle Province autonome negli anni tra il 1996 e il 1998, incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura pari alle variazioni percentuali previste, per ciascun anno di riferimento, nel documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per l'andamento della spesa corrente a carico del bilancio dello Stato medesimo;

b) per le spese di investimento relative alle opere idrauliche di prima e seconda categoria, nella misura corrispondente alla spesa prevista per manutenzioni straordinarie ed investimenti dai piani pluriennali di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 381/1974, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo D.P.R. n. 381/1974, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.

(5) I dati occorrenti per la determinazione delle somme spettanti annualmente alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono accertati in contraddittorio da funzionari a ciò delegati rispettivamente dalle Province medesime e dal Ministero dei lavori pubblici. Il pagamento delle somme dovute è effettuato con periodicità trimestrale; per le somme riferite al rimborso delle spese di investimento, il relativo pagamento è effettuato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base di dichiarazioni rilasciate dal Presidente della giunta provinciale interessata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

<sup>1)</sup> Pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1999, n. 289.

<sup>2)</sup> Sostituisce l'art. 8, comma 1, lettera e) del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.

<sup>3)</sup> Recano modifiche al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

<sup>4)</sup> Reca modifiche al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

<sup>5)</sup> Recano modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235.